

*Va dimostrata l'inapplicabilità degli altri criteri di comparazione previsti, dice la Corte Ue*

# Certezza sul valore doganale

## La revisione attraverso banche dati dell'amministrazione

DI SARA ARMELLA

La revisione del valore doganale può essere operata anche attraverso banche dati dell'Amministrazione, a condizione che sia dimostrata l'inapplicabilità degli altri criteri di comparazione previsti, in maniera rigorosamente gerarchica, dalle norme europee: è questo il principio affermato dalla Corte di giustizia, con la sentenza 9 giugno 2022, causa C-187/21. La normativa doganale rifugge ogni criterio astratto o arbitrario e si incentra sul concetto di valore concordato tra le parti della fornitura internazionale, in relazione a quella concreta operazione: per questa ragione, la normativa europea prevede che, ove vi siano fondati dubbi sul prezzo dichiarato, l'Amministrazione ha l'obbligo di avviare un contraddittorio preventivo con l'importatore, finalizzato all'esame di tutte le circostanze del caso specifico. Ove persistano dubbi sulla genuinità del valore dichiarato, spetta alla Dogana ricercare tale valore, avendo l'obbligo di riferirsi a "merci identiche", importate nello stesso momento, o pressappoco nello stesso

momento delle merci da valutare. Spetta all'Amministrazione dimostrare anche l'eventuale assenza di dati relativi a prodotti identici e, soltanto in tale situazione, è consentito utilizzare, come parametro di riferimento, il prezzo delle "merci similari". In tale ipotesi, l'Amministrazione deve operare con diligenza ed è tenuta a consultare tutte le fonti di informazione, ivi comprese eventualmente le banche dati di cui dispone, allo scopo di definire il valore in dogana nel modo più preciso e realistico possibile.

La sentenza interviene in un caso sollevato dalla Corte suprema ungherese, la quale ha trasmesso al giudice europeo dei quesiti molto specifici, in particolare chiedendo se la Dogana fosse obbligata a prendere in considerazione un campione di riferimento unionale, comprensivo degli elementi risultanti dalle banche dati create e gestite dalle autorità doganali degli altri Stati membri o dai servizi dell'Unione.

La Corte di giustizia chiarisce che non vi è, al momento, una banca dati unionale sul valore delle merci, da cui le singole Amministrazioni pos-

sano trarre elementi di valutazione utili per operare una rettifica. Il sistema d'informazione doganale accessibile a tutti gli Stati membri e presso la Commissione europea (previsto dal regolamento 515/1997) contiene dati relativi esclusivamente al sequestro o al blocco di merci e non fornisce, invece, elementi sul valore per tutte le operazioni di sdoganamento effettuate nell'Unione. Anche i dati aggregati sulle importazioni trasmessi a Eurostat, benché espressi in valore e ripartiti per codice della merce, non possono assumere rilievo per fondare la rettifica della base imponibile della fiscalità doganale, in quanto essa richiede uno specifico esame di elementi quali le caratteristiche fisiche, la qualità, la notorietà, l'intercambiabilità delle merci e il livello commerciale delle vendite prese in considerazione (art. 30, codice doganale comunitario, ora articolo 74, reg. 952/2013).

 Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata